



Ordinanza n°17/2012

Prot. 2664

**ORDINANZA PER IL DIVIETO DI TRANSITO
NEL CENTRO ABITATO DEI CAPI DI BESTIAME**

STAZIONE CARABINIERI - IRGOLI

QUESTURA DI - NUORO

ALL'ALBO PRETORIO – SEDE

SITO INTERNET – SEDE

AREA VIGILANZA – SEDE

AREA TECNICO MANUTENTIVA – SEDE

AI LOCALI PUBBLICI

IL SINDACO

PRESO ATTO delle numerose segnalazioni pervenute da parte dei cittadini che manifestano grande contrarietà all'abituale presenza nelle vie del centro abitato di cavalli e cavalieri causa inconvenienti igienici e pericolo per la circolazione pedonale e veicolare;

RILEVATO, inoltre, che i proprietari non provvedono alla pulizia delle strade dalle deiezioni dei loro cavalli, creando problemi di igiene e di decoro urbano;

ATTESO, peraltro, che il centro urbano risulta sempre più frequentato da turisti, oltre che da persone anziane e da famiglie, che possono essere disturbati dai cavalli e dalle loro deiezioni, se non anche talvolta messi in pericolo durante gli attraversamenti pedonali;

RITENUTE condivisibili le preoccupazioni manifestate al fine di:

- ✓ Prevenire incidenti;
- ✓ Danni a persone e cose;
- ✓ Diffusione di malattie;
- ✓ Garantire il decoro urbano;

INDIVIDUATO quale rimedio efficace l'istituzione del divieto di transito ai cavalli e cavalieri lungo le vie del centro abitato di questo Comune;

RITENUTO che gli appassionati di animali da sella possono trovare nell'immediata periferia e nelle strade rurali l'ambiente ideale per la cultura del loro hobby, per il benessere dei loro animali e garantire loro ampia libertà movimento e svago;

CHE le manifestazioni tradizionali, popolari e religiose, ove è prevista la presenza di animali, possono essere eseguite se preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale;

VISTI gli artt. 15 e 184 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 08 febbraio 1954;

VISTO il T.U. delle leggi Sanitarie approvato con R.D. 27.12.1934, n. 1265;

VISTO l'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008;

ORDINA

- ✓ L'istituzione del divieto di transito agli animali da sella lungo le vie del centro abitato di questo Comune;
- ✓ La presenza di cavalli e cavalieri, in occasione di manifestazioni tradizionali, popolari e religiose, dovrà essere preventivamente autorizzata con deroga alla presente ordinanza;

DISPONE

Che i contravventori saranno puniti a norma dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 con sanzione pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00 con le modalità previste dalla L. n. 689/1981, salvo che il fatto non costituisca reato.

AVVERTE CHE

- ✓ La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio nonché sul sito internet del Comune di Irgoli e una copia dovrà essere notificata all'Area Tecnico Manutentiva Sede, al Comando Stazione Carabinieri di Irgoli, alla Questura di Nuoro, affissa nei LL.PP. e all'Ufficio di Polizia Municipale Sede.
- ✓ A norma dell'art. 3 c. 4, della L. n. 241/1990, si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. n. 1034/71, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al TAR oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa data.
- ✓ In relazione al disposto dell'art. 37, c. 3, del D.Lgs. n. 285/92, sempre nel termine di sessanta giorni, può essere proposto ricorso da chi abbia interesse all'opposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei LL.PP., con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento approvato con D.P.R. n. 495/92.
- ✓ E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
- ✓ La presente ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio ed è immediatamente esecutiva.

Dalla Residenza Comunale, li 09 maggio 2012

Su Sindigu
F.to Giovanni Porcu